

# TI\_GERICHTE 11.2000.65 vom 11. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2000.65](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.65)

FR: TI\_GERICHTE 11.2000.65 du 11 août 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.2000.65 del 11 agosto 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente causa, il giudice decreta le necessarie misure provvisoriale. Fra queste rientrano i contributi alimentari per i figli minorenni e il coniuge ( Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 13, 19 e 29 ad art. 137 CC). Come nel vecchio diritto, le misure provvisoriale adottate durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate, in particolare ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione ( Leuenberger , op. cit., n. 15 e 16 ad art. 137 CC). Trattandosi di contributi alimentari destinati ai figli minorenni, poi, sono applicabili il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale ( Sutter/Freiburghaus , Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 20 ad art. 137 CC; Wullschleger in: Scheidungsrecht Praxiskommentar, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 176–293 CC). Il giudice di ogni grado non è vincolato di conseguenza né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Il principio inquisitorio, in ogni modo, è destinato a salvaguardare anche nel nuovo diritto gli interessi del minorenne, non quelli del genitore (Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b).

### E. 2

In concreto il primo giudice, rilevato che l'istante aveva lasciato l'impiego presso la \_\_\_\_\_ valide ragioni, ha imputato al medesimo un reddito di fr. 2'700.– mensili, pari allo stipendio percepito da tale datore di lavoro. Calcolato il fabbisogno minimo dell'istante in fr. 1'998.80 mensili, egli ha constatato che, una volta coperte le proprie necessità, costui disponeva ancora di fr. 700.– mensili. Ciò posto, egli ha ridotto a fr. 350.– mensili il contributo per ogni figlio. L'appellante contesta il citato reddito ipotetico di fr. 2'700.– mensili e ribadisce che il suo reddito effettivo è di fr. 2'169.70 mensili. Chiede inoltre che il suo fabbisogno minimo sia aumentato di fr. 100.– mensili per tenere debito conto del carico fiscale.

### E. 3

Dagli atti risulta che dal 1983 al 1992 l'istante ha lavorato quale portiere-aiuto cuoco presso \_\_\_\_\_ di Lug \_\_\_\_\_ no (deposizione \_\_\_\_\_ del 22 settembre 1999) e dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1994 presso \_\_\_\_\_, ove percepiva uno stipendio mensile netto di fr. 3'275.– nel 1993 e di fr. 3'458.– nel 1994 (certificato di salario nell'incarto fiscale

richiamato). Dopo un periodo di disoccupazione dal 1995 al 1996 (certificati dell'assicurazione contro la disoccupazione nell'incarto fiscale richiamato), nel 1997 egli è passato alle dipendenze della \_\_\_\_\_ come ausiliario, fino al maggio del 1998. In seguito, fino all'agosto 1998 ha soggiornato in \_\_\_\_\_ e poi è rientrato in \_\_\_\_\_, lavorando per due mesi \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con uno stipendio mensile netto di fr. 2'600.– mensili (doc. 2). Infine egli è stato assunto, nell'ottobre del 1998, come aiuto cuoco presso l'osteria “ \_\_\_\_\_ ” di \_\_\_\_\_ con uno stipendio di fr. 1300.– mensili per un'attività al 50% (doc. 5). Dal maggio 1999 egli lavora presso il medesimo esercizio pubblico a tempo pieno, con un salario mensile di fr. 2'169.73 netti (doc. 14).

#### **E. 4**

Nell'ottobre del 1997 l'istante ha percepito dalla \_\_\_\_\_ uno stipendio di fr. 2'710.45 mensili (doc. L nell'inc. \_\_\_\_\_ richiamato). Trattandosi di un'attività retribuita a ore, il guadagno conseguito in un solo mese non è tuttavia determinante. Ora, dalla documentazione richiamata dal datore di lavoro emerge che nel 1997 l'appellante ha conseguito un reddito mensile medio di fr. 2'428.– netti, sceso nel 1998 a fr. 887.– mensili (v. richiamo dalla \_\_\_\_\_). Dopo il rientro dalla \_\_\_\_\_ egli ha dimostrato però di poter ritrarre un reddito superiore. Alle dipendenze \_\_\_\_\_ l'appellante guadagnava infatti fr. 2'600.– mensili netti (doc. 2 e deposizione \_\_\_\_\_ del 22 settembre 1999). Certo, l'occupazione era stagionale (loc. cit.), sicché alla chiusura dell'esercizio pubblico l'appellante avrebbe dovuto annunciarsi alla cassa disoccupazione. L'interessato non ha però reso verosimile di avere fatto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lui per sfruttare appieno le sue possibilità. Dal fascicolo processuale non è dato di sapere quali ricerche egli abbia intrapreso dopo di allora per trovare un'attività, né egli adduce alcunché nell'appello o illustra i motivi per i quali non si potessero pretendere da lui ulteriori sforzi nella ricerca di un'occupazione, in un settore economico che negli ultimi tempi mostra segni di ripresa. Ne segue che, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina l'emanazione di misure provvisoriale (art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), l'appellante ha reso attendibile una riduzione del reddito, ma non nella misura da lui pretesa. E siccome per il proprietario \_\_\_\_\_ l'appellante sarebbe stato riassunto nel 1999 alle medesime condizioni salariali (deposizione \_\_\_\_\_ del 22 settembre 1999), non vi sono ragioni per imputare all'istante un reddito ipotetico inferiore a fr. 2'600.– mensili.

#### **E. 5**

L'appellante chiede di inserire nel suo fabbisogno minimo una spesa di fr. 100.– per le imposte. L'argomentazione è in parte fondata. L'onere fiscale corrente rientra per giurisprudenza, già in sede cautelare, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). Nel caso in esame l'autorità tributaria non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi a norma dell'art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298). Dagli atti risulta nondimeno che nell'ultima dichiarazione d'imposta riferita al biennio 1997/98 l'onere a carico dell'intera famiglia ammontava a complessivi fr. 80.– mensili (v. incarto fiscale richiamato). Nel quadro di un giudizio meramente provvisorio e in mancanza di dati più affidabili, l'onere fiscale può di conseguenza essere stimato in fr. 50.– mensili, ciò che porta il fabbisogno minimo mensile a fr. 2'050.–.

#### **E. 6**

Tenuto conto di quanto precede, l'appellante è in grado di versare per i figli, senza intaccare il fabbisogno minimo al quale ha diritto (DTF 123 III 1), un contributo di complessivi fr. 550.– mensili. L'appello va accolto di conseguenza accolto in questi limiti.

#### E. 7

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Sono posti dunque a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti possono essere accolte, le rispettive posizioni processuali non essendo d'acchito sprovviste di probabilità di esito favorevole e la loro indigenza risultando pacifica alla luce dei documenti prodotti. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: Il decreto cautelare emanato senza contraddittorio il 16 luglio 1997 (inc. \_\_\_\_\_) è modificato come segue:

\_\_\_\_\_ è tenuto a versare dal 1° febbraio 1999 alla moglie \_\_\_\_\_, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento per i figli \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di fr. 275.– ciascuno, più gli assegni familiari. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 150.– b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. \_\_\_\_\_ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_. 4. \_\_\_\_\_ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_.

5. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ Il segretario \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.